

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Lunedì, 8 febbraio 2010

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 2009, n. 14.

Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana" pag. 1

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato del bilancio e delle finanze:

Approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 9

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 11

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 2009, n. 14.

Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in particolare l'art. 3, recante norme sull'ordinamento degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che in applicazione dell'art. 15, comma 11, della citata legge regionale n. 6/09 occorre provvedere all'emanazione delle norme regolamentari di organizzazione e funzionamento del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana;

Visto il parere n. 477/09 del 15 dicembre 2009 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 477/09 nell'adunanza del 15 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 22 dicembre 2009;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia", di seguito denominato "Fondo", in conformità alla normativa statale in materia di enti pubblici non economici che gestiscono forme di previden-

za obbligatoria per quanto non previsto dalla legislazione regionale.

Art. 2.

Denominazione

1. Il "Fondo" è un Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.

2. Al "Fondo" si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotta dal decreto Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il decreto Presidente Regione siciliana del 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.

3. Il "Fondo" assume in forza del citato articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita che alla data della sua costituzione facevano capo all'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Sede

Il "Fondo" ha sede in Palermo.

Art. 4.

Attività del "Fondo"

1. Il "Fondo" persegue tutte le finalità inerenti l'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e in particolare:

a) con oneri a proprio carico, assicura al personale della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e ai loro superstiti, i trattamenti previdenziali relativi a pensioni, dirette, indirette e di reversibilità, nonché le indennità per una sola volta in luogo di pensione e gli assegni integrativi nei casi e nelle misure previsti dalla legge, provvedendo altresì alla gestione delle posizioni assicurative, all'adozione dei relativi provvedimenti - anche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione, costituzione di posizione assicurativa - e ai rapporti con gli enti previdenziali;

b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l'adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui onere resta carico dell'Amministrazione regionale;

c) con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla liquidazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita o TFR del personale della Regione siciliana ricadente in tale regime.

2. Il diritto alla misura delle prestazioni di pensione e buonuscita, assicurate e gestite dal "Fondo", restano disciplinati dalle norme regionali e statali vigenti in materia.

3. È fatta salva l'eventualità della gestione di ulteriori compiti e prestazioni che al "Fondo" vengano successivamente affidati dalla legge regionale.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il "Fondo" è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che ne approva il bilancio di previsione, le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale ed il bilancio tecnico.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Art. 6.

Organi del "Fondo"

1. Sono organi del "Fondo":

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Direttore del "Fondo".

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono nominati gli organi del "Fondo" e sono definiti i relativi compensi nel rispetto delle norme nazionali e regionali sui tetti di spesa.

3. A tutte le nomine si procede nel rispetto della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli organi di cui al comma 1, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Art. 7.

Il Presidente

1. Il Presidente del "Fondo" viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, scelto tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità nel settore dell'amministrazione pubblica o dei fondi pensione e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) ha la legale rappresentanza del "Fondo";
- b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- c) può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d) sottoscrivere convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l'attuazione delle finalità dell'Ente ed ogni altro atto con il quale si dispongono spese a carico del "Fondo";

e) vigila sul funzionamento dei servizi del "Fondo";

f) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle strutture intermedie del "Fondo";

g) può disporre, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;

h) convoca il Consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta entrambi i consiglieri, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima.

3. In caso di assenza o di altro impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed è composto dal presidente del Fondo, che lo presiede, e da due esperti scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Al Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) delibera sul regolamento organizzativo interno del "Fondo";

b) delibera sul regolamento contabile interno del "Fondo";

c) delibera sul regolamento interno del CDA per le adunanze ed il funzionamento;

d) delibera sul bilancio di previsione, sulle variazioni al preventivo finanziario, sul rendiconto generale e sul bilancio tecnico;

e) delibera sulle convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l'attuazione delle finalità del "Fondo";

f) delibera sugli investimenti delle risorse finanziarie acquisite dal "Fondo";

g) propone le eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento;

h) designa il direttore del "Fondo";

i) elegge nel proprio seno il vicepresidente ed il segretario;

j) approva ed attribuisce al direttore del "Fondo" le risorse annuali di spesa;

k) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni e per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di

voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o se assente del vice presidente.

Art. 9.

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, è composto da 8 membri, di cui 4 designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in ambito regionale, due dal Dipartimento della funzione pubblica e del personale, due dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro. Ai componenti del Consiglio non è dovuto alcun tipo di compenso se non il mero rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.

2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo del "Fondo";

b) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;

c) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, tra i membri di designazione regionale, nella prima seduta, il proprio presidente e, su proposta di quest'ultimo, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o di impedimento che deve essere scelto tra i consiglieri designati dalle confederazioni sindacali.

4. Il funzionamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal Consiglio stesso. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza il voto del vicepresidente.

5. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile del "Fondo" è demandato al Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti rispettivamente:

a) dal Presidente della Regione uno effettivo e uno supplente;

b) dall'Assessore per l'economia uno effettivo e uno supplente;

c) dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica uno effettivo;

2. I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi degli articoli 11 e 12 del decre-

to legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 coordinato con il decreto del Presidente della Regione siciliana 29 maggio 2006, n. 729 e della normativa regionale applicabile.

4. Esso è presieduto dal revisore effettivo con maggiore anzianità di iscrizione nel registro di cui al comma 2.

Art. 11.

Direttore del "Fondo"

1. Il direttore del "Fondo" è nominato tra i dirigenti regionali in servizio, su designazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Regione.

2. Il direttore del "Fondo", nell'ambito delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di vigilanza;

b) ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

c) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali, assicurando altresì la tempestiva esecuzione delle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni prescritte.

3. La retribuzione di posizione del direttore del "Fondo" viene determinata tenuto conto dei parametri stabiliti dal CCRL per i Dirigenti generali.

4. Per la costituzione, rimozione, decadenza e cessazione del rapporto di lavoro del Direttore generale, ivi compreso il trattamento di quiescenza, trovano applicazione le previsioni della legislazione in materia di incarichi dirigenziali.

Art. 12.

Garante per l'erogazione delle prestazioni del "Fondo"

1. Il Garante per l'erogazione delle prestazioni del "Fondo", sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai soggetti interessati, rivolge richieste di documenti o richieste di chiarimenti agli uffici competenti che dovranno rispondere entro trenta giorni, attivando, eventualmente, le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi che presentino evidenti elementi di irregolarità, nonché le procedure conciliative a fronte di potenziali contenziosi.

2. Il Garante è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati in quiescenza;

b) dirigenti generali dell'Amministrazione regionale in quiescenza.

3. Al Garante è dovuto un compenso che verrà definito secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento, comunque in misura non superiore

a quello previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Gestioni separate

1. La dotazione e le entrate del "Fondo" sono gestite separatamente con contabilità distinte secondo un criterio di destinazione nel modo che segue:

a) i contributi di quiescenza e i rendimenti degli impieghi dei montanti contributivi cumulati relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche in favore degli stessi;

b) i trasferimenti della Regione sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed al pagamento dell'indennità di buonuscita del personale regionale in regime di TFR;

c) nell'eventualità in cui l'ente gestisca anche ulteriori prestazioni le relative entrate sono destinate specificatamente al finanziamento delle stesse.

2. Per ciascuna delle destinazioni previste nei commi precedenti, sono determinate, nel bilancio preventivo del "Fondo", le somme occorrenti per far fronte agli impegni di spesa.

Art. 14.

Entrate contributive

1. L'Amministrazione regionale provvederà al versamento in favore del "Fondo", a mezzo di appositi trasferimenti aventi cadenza periodica e assicurando il rispetto dei termini previsti dalla legge, della contribuzione ai fini pensionistici del personale della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

2. Resta di competenza dell'Amministrazione regionale l'attività di accertamento, riscossione e di vigilanza sulla contribuzione ai fini di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e sulla contribuzione di buonuscita per il personale regionale che conserva il regime di TFR.

Art. 15.

Conferimenti ed impieghi del "Fondo"

1. In sede di prima applicazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il Presidente della Regione trasferisce gli immobili individuati con apposito decreto per una dotazione non inferiore a quella necessaria a garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Fondo. Parimenti, tale dotazione dovrà essere integrata in termini prioritari per prevenire situazioni di disequilibrio.

2. La valutazione patrimoniale degli immobili oggetto di conferimento non potrà prescindere dall'indicazione, oltre che del valore patrimoniale intrinseco, anche del grado di redditività e di liquidabilità.

3. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) e c), eccedenti le normali

necessità del "Fondo" sono investite in operazioni comuni a capitale garantito e prevalentemente:

a) in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;

b) in titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato italiano;

c) in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi di istituto del "Fondo" stesso.

Art. 16.

Personale del "Fondo"

1. Ai servizi del "Fondo" si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale collocato in posizione di distacco.

2. Gli oneri del personale restano interamente a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Le competenze fondamentali al personale di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza.

4. Al trattamento economico accessorio provvede il Fondo di quiescenza con appositi trasferimenti a carico dell'Amministrazione regionale.

5. Resta confermato il patrocinio giudiziale a carico dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 17.

Dotazione organica

1. La dotazione organica iniziale del "Fondo" è stabilita in n. 110 (centodieci) unità in posizione di distacco: di cui 8 (otto) con qualifica dirigenziale.

2. Il Consiglio di amministrazione provvederà, entro 180 giorni dal presente decreto, ad elaborare, sulla scorta dell'effettivo e comprovato fabbisogno, l'organigramma e il funzionigramma del "Fondo" in relazione alle esigenze gestionali identificate. La dotazione a regime che non potrà eccedere il 20% della dotazione iniziale.

3. Il Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, può richiedere al Presidente della Regione di apportare con regolamento regionale modifiche, integrazioni e/o impinguenti della dotazione organica che risultino necessari in relazione al mutamento delle esigenze organizzative.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento può essere modificato con decreto del Presidente della Regione secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Palermo, 23 dicembre 2009.

LOMBARDO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota alle Premesse:

- L'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.", così dispone:

«*Fondo di Quiescenza.* - 1. I commi 2, 3, 4, 7, 8 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono abrogati.

2. È istituito il Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale, di seguito denominato Fondo, avente natura giuridica di ente pubblico non economico.

3. Al Fondo è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 885.000 migliaia di euro, pari al montante contributivo, alla data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

4. Per le finalità del comma 3, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui, cui si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

5. La Regione può provvedere alla dotazione finanziaria del Fondo anche con eventuali conferimenti di beni immobili individuati con decreto del Presidente della Regione su proposta del Ragioniere generale.

6. I beni immobili conferiti al Fondo sono valutati da un'Agenzia indipendente pubblica, e l'importo del limite di impegno annuale, di cui al comma 4, è ridotto in misura pari al valore dei beni immobili conferiti al predetto Fondo nell'anno di conferimento degli stessi.

7. L'onere del trattamento di quiescenza del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, è a carico del Fondo.

8. L'onere del trattamento di quiescenza del personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, nonché l'onere relativo all'indennità di buonuscita di tutto il personale regionale è a carico del bilancio della Regione che provvede al relativo pagamento tramite il Fondo, attraverso appositi trasferimenti.

9. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, la contribuzione previdenziale, relativa al personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, a carico del dipendente ed a carico dell'Amministrazione regionale, è trasferita al Fondo.

10. In attuazione del comma 9 del presente articolo le minori entrate per l'esercizio 2010 sono valutate in 88.000 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2011 in 90.000 migliaia di euro.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale esclusivamente di personale regionale in servizio, senza alcun onere a proprio carico. Può, altresì, avvalersi di locali, arredi, macchine elettroniche e sistemi informativi messi a disposizione a titolo gratuito dalla Regione.

13. Sino alla completa definizione delle procedure di cui ai precedenti commi, al pagamento del trattamento di quiescenza, nonché dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo, si provvede in base alla previgente normativa.

14. La Regione è garante, in ogni caso, delle prestazioni pensionistiche e del pagamento dell'indennità di buonuscita del personale destinatario delle disposizioni del presente articolo.

15. L'articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è così modificato: le parole "gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza." sono sostituite dalle seguenti "gestione del personale regionale in servizio e coordinamento e vigilanza sulla gestione del Fondo per il trattamento di quiescenza e di buonuscita del personale regionale."

16. L'Assessorato regionale della Presidenza è autorizzato a concedere al Fondo un contributo annuo per spese di funzionamento e

di organizzazione. Per l'esercizio finanziario 2009, il relativo onere è valutato in 100 migliaia di euro e per gli esercizi finanziari successivi in 200 migliaia di euro.

17. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apporare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'applicazione del presente articolo.».

– L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza.", così dispone:

«*Ordinamento degli enti.* – 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
- d) il collegio dei sindaci;
- e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20, decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10, legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il

consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.».

Nota all'art. 1, comma 1:

Per l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi Note alle Premesse.

Note all'art. 2, comma 2:

– Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, reca "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza." ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1 agosto 1994, n. 178.

– Il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, reca "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70." ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 maggio 2003, n. 103, S.O.

– Il D.P.Reg. 29 maggio 2006, reca “Applicazione in ambito regionale, con modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.” ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 14 luglio 2006, n. 34.

– L’art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, così dispone:

«Disposizioni relative alla Presidenza della Regione. – 1. Al comma 5 dell’articolo 195 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “somma di 300 milioni” aggiungere il seguente periodo: “Le somme trasferite possono essere altresì utilizzate dal Comitato permanente di partenariato dei poteri locali e regionale (COPPEM) per concorrere finanziariamente ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia di sviluppo euromediterraneo dei poteri locali e regionali (ASEM) e l’acquisizione delle quote sociali.”.

2. La Regione siciliana riconosce ai propri cittadini, alle persone giuridiche ed alle associazioni che abbiano sede sociale nel territorio il diritto a presentare petizioni all’Assemblea regionale siciliana o alla Giunta regionale. La petizione può riguardare una richiesta o una lagnanza individuale o generale o un invito affinché l’Assemblea regionale siciliana o la Giunta regionale prenda posizioni su questioni di interesse pubblico. La petizione può essere presentata per iscritto o per via telematica. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, disciplina le modalità di presentazione nonché le forme ed i tempi di risposta. Per le petizioni da presentare all’Assemblea regionale siciliana si applicano le disposizioni del regolamento interno.

3. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all’Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall’esercizio finanziario 2007 secondo le direttive dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

6. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

9. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 100 migliaia di euro (UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105722), per l’esercizio finanziario 2005, da assegnare ai proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi del 21 novembre 2002, verificatisi nel territorio del comune di Misterbianco, per fare fronte alle spese di ripristino degli immobili stessi.

10. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

11. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

13. Alla fine del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è aggiunto il periodo: “Nel caso in cui ad avere diritto all’assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima”.

14. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

15. Agli oneri di cui ai commi 13 e 14 si fa fronte con parte delle disponibilità dell’UPB 3.1.2.3.5 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.

16. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

17. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

18. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

19. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

20. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).».

Note all’art. 2, comma 3:

– Per l’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi Note alle Premesse.

Nota all’art. 4, comma 1, lett. a) e b):

L’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante “Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale” e altre norme per il personale comandato, dell’occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.”, così dispone:

«Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l’amministrazione dei relativi trattamenti.

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.»

Note all’art. 5, comma 2:

L’art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 recante “Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.”, così dispone:

«1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell’approvazione, all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l’acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l’obbligo per l’Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.

2. Il parere dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall’organo cui compete l’approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.

3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all’amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.

4. L’istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.

5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate.

L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

8. [abrogato].».

– Gli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.” così, rispettivamente, dispongono:

«Art. 48

Organi di controllo.

1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.

3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.

4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.

5. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l'aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.

6. I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.

7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.»

«Art. 53

Controllo sugli atti degli enti vigilati.

1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospeda-

liere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.

2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.

3. Ai fini della salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.

4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.

5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.

7. Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.

8. L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:

- a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
- b) cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.

10. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è abrogato.

11. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole “e i regolamenti.”.

12. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole “e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze”.

13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:

- a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
- b) su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
- c) su richiesta dell'organo tutorio.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.

15. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni" ed al terzo periodo le parole "concludere l'iter istruttorio del parere" sono sostituite dalle parole "presentare le proprie osservazioni".

16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.».

Nota all'art. 6, comma 3:

La legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, reca "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29." ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 21 giugno 1997, n. 30.

Note agli articoli 7, comma 2; 8, comma 2; 9, comma 2:

Per l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 vedi Note alle Premesse.

Note all'art. 10, comma 2:

– Gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili." così, rispettivamente, dispongono:

«11. *Prima formazione del registro.* – 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, procede alla formazione del registro ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al 3° comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, è ridotto a 5 anni;

b) coloro che sono iscritti o hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla medesima data o, successivamente, in base ad una sessione d'esame in corso a tale data e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno;

c) coloro che alla medesima data sono in possesso di un diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per un anno;

d) coloro che alla medesima data hanno superato l'esame già previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ;

e) coloro che alla medesima data hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall'art. 8, comma terzo, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12, R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14.».

«12. *Iscrizione di società in sede di prima formazione del registro.*

– 1. In sede di prima formazione del registro, sono iscritte, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, abbiano la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, abbiano l'oggetto sociale conforme a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) e gli amministratori non si trovino nelle situazioni indicate nell'art. 8:

a) le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 ;

b) le società di revisione che alla medesima data hanno presentato istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e si trovano nelle condizioni di legge per il rilascio dell'autorizzazione.

2. Sono cancellate dal registro le società che entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione prevista dall'art. 11, comma 1, non si sono adeguate alle altre disposizioni del presente decreto.».

Note all'art. 10, comma 3:

Per il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 ed il D.P.Reg. 29 maggio 2006 vedi Note all'art. 2, comma 2.

Nota all'art. 11, comma 2:

Per l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 vedi Note alle Premesse.

Nota agli articoli 13, comma 1, lett. a), b) e 14, commi 1 e 2.

Per l'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 vedi Nota all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).

Nota agli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1:

Per l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 vedi Note alle Premesse.

(2010.5.337)098

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

Approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 716 del 30 dicembre 2009 del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, sono state approvate le convenzioni stipulate tra lo Stesso e le agenzie sottoelencate per l'affidamento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana.

Polo	Codice	Ragione sociale	Titolare/Legale Rapp.	Indirizzo	Comune
A	AAG2062	Delegazione Aci di Sciacca	Menna Ciro (Commissario)	P.tta Farina, 4	Sciacca
A	AME1192	Agenzia Nebrodi	Gullo Tiziano	Via Nazionale, 191	Falcone
A	ACT1328	Anzalone Nicolò	Anzalone Nicolò	Via Firenze, 130	Cannizzaro